

Autoconsumo collettivo e comunità dell'energia

MANUALE OPERATIVO



Gruppo Professione Energia (GPE) è lo studio integrato di consulenza fondato e gestito da Marco Pezzaglia, laureato in ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1993, ha iniziato la sua attività nel campo della modellistica e degli studi dei sistemi elettrici in ambiente liberalizzato al Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI). Nel 2001 entra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA) dove, nel 2003, assume la carica di responsabile dell'unità Reti elettriche occupandosi, in particolare, delle modalità e condizioni per l'accesso alle reti elettriche degli impianti di produzione e di consumo (connessione e regole per il dispacciamento) e di utilizzo della rete di interconnessione con l'estero. Il 1° gennaio 2007 ha assunto la carica di responsabile dell'Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale nell'ambito della Direzione Mercati, dove si è occupato attivamente delle problematiche attinenti alle valutazioni sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, dei sistemi di produzione e consumo e all'accesso al sistema e al mercato elettrico della produzione di energia elettrica e dei sistemi di autoproduzione/autoconsumo. Dall'inizio del 2010 svolge attività professionale di consulenza strategica e servizi nel settore energetico sia verso clienti privati che nei confronti di numerose associazioni di settore con particolare attinenza alle questioni di carattere tecnico-normativo e di mercato. Esperto in Gestione dell'Energia certificato UNI CEI 11339.

www.gpenergia.biz

pezzaglia@gpenergia.biz

Tel. +39.347.5456165



<https://www.linkedin.com/in/marco-pezzaglia-006b5065/?originalSubdomain=it>



@MPezzaglia

Il prodotto Short Paper è parte di una serie di studi generali ricognitivi su particolari temi di interesse del settore dell'energia e della regolamentazione. Gli articoli sono resi disponibili dall'autore su richiesta, ovvero dal sito www.enusyst.eu (Energy User Systems) o nella propria pagina di LinkedIn. Per ulteriori richieste o approfondimenti contattare GPE.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere puramente ricognitivo. L'autore non si assume la responsabilità di eventuali scelte e azioni che soggetti operatori di mercato dovessero effettuare sulla base delle informazioni contenute nel documento. Si ricorda che l'applicazione della normativa sui sistemi di utenza deve essere debitamente analizzata in relazione a ciascun caso specifico.

Il presente documento è reso disponibile pubblicamente e a titolo gratuito e non può essere commercializzato per alcun motivo né integralmente, né parzialmente.

I contenuti del presente documento sono di esclusiva proprietà di Gruppo Professione Energia di Marco Pezzaglia e non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, senza l'autorizzazione dell'autore.

Autoconsumo collettivo e comunità dell'energia

Manuale operativo

1. Introduzione

1.1 Oggetto e finalità

Il presente documento reca un manuale operativo per l'implementazione di forme di autoconsumo in forma collettiva e di comunità energetiche fornendo ai soggetti interessati informazioni utili sulla normativa, sui modelli applicabili e sulle loro modalità di applicazione in linea con la normativa e la regolamentazione vigente.

Il documento si prefigge la finalità di costituire uno strumento per la comprensione e l'applicazione dei nuovi modelli di autoconsumo in forma collettiva e di comunità dell'energia in linea con i principi delle direttive europee che hanno introdotto tali modelli quali strumenti per lo stimolo alla transizione energetica in una logica partecipativa diretta da parte degli utenti. Si tiene conto, ovviamente, anche della normativa e della regolamentazione nazionale che, allo stato non è ancora completa e che, comunque, c'è da attendersi che continuerà ad evolvere in futuro.

Per tal motivo, il presente manuale rappresenta una versione iniziale che sarà oggetto di revisioni future, nonché arricchito di casi pratici e ulteriori strumenti operativi.

1.2 Lo stato della regolamentazione: la delibera ARERA 318/2020/R/eel

Con la delibera 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, l'autoconsumo in forma collettiva e le comunità energetiche per le fonti rinnovabili diventano realtà. Con la predetta deliberazione l'ARERA ha confermato l'impostazione generale presentata nel documento per la consultazione 112/2020/R/eel fondata su un modello regolatorio virtuale che consente di garantire trasparenza e flessibilità per tutti coloro che intendono prendere parte a iniziative collettive evitando che per ottenere benefici associabili ai nuovi modelli debbano essere implementate soluzioni tecniche o societarie ovvero realizzate nuove reti private e mantenendo separata evidenza dei benefici associati all'autoconsumo e degli incentivi espliciti. In pratica l'ARERA ha adottato lo schema generale posto in consultazione in primavera introducendo alcune novità.

In materia di autoconsumo in forma collettiva:

- è stata modificata la definizione di condominio ipotizzata nel documento per la consultazione 112/2020/R/eel, introducendo un più generale riferimento agli articoli 1117 e 1117bis del Codice Civile al fine di includere villette a schiera ovvero parchi con più edifici (supercondomini);
- è stato chiarito che gli impianti di produzione che rilevano ai fini dell'individuazione dell'energia condivisa possano essere realizzati anche nelle aree comuni di ciascun edificio o condominio;
- è stato previsto che, nel caso di un gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente, il referente possa anche essere il legale rappresentante dell'edificio o del condominio ove presente (anziché il solo produttore) al fine di consentire maggiore flessibilità.

In materia di comunità energetiche:

- è stata meglio esplicitata la distinzione tra il proprietario degli impianti di produzione e il detentore dei medesimi impianti, specificando che quest'ultimo soggetto (ad esempio la comunità energetica) è colui che ha la piena disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (come deriva da titoli quali usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d'uso). Il produttore è invece il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto medesimo, come attestato dalla titolarità della licenza di officina elettrica e delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio;
- è stato previsto che, nel caso delle comunità di energia rinnovabile, il referente sia la comunità medesima (anziché il produttore se diverso) in quanto essa è un soggetto giuridico chiaramente individuato che detiene gli impianti di produzione;
- è stato previsto che il perimetro definito sulla base della medesima cabina secondaria sia convenzionale e venga individuato dai gestori di rete e reso disponibile sul proprio sito internet e che, per semplicità, il perimetro inizialmente definito sulla base della medesima cabina secondaria rimanga inalterato al fine di tutelare i diversi utenti (clienti finali e/o produttori) facenti parte della medesima comunità di energia rinnovabile nel caso in cui l'impresa distributrice, per esigenze tecniche, debba cambiare successivamente la cabina secondaria alla quale siano connesse le unità di consumo e/o gli impianti di produzione dei medesimi utenti;
- con riferimento alla natura giuridica del soggetto "comunità di energia rinnovabile", a mero titolo di esempio, ARERA ha indicato che la forma giuridica prescelta potrebbe essere quella degli enti del terzo settore, così come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo, ovvero quella delle cooperative a mutualità prevalente o cooperative non a mutualità prevalente, cooperative benefit, consorzi, partenariati, organizzazioni senza scopo di lucro, purché tali entità rispettino i requisiti di cui al decreto-legge 162/19 e alla direttiva 2018/2001; sarà comunque il GSE a verificare che la forma assunta dalla comunità sia in linea con le disposizioni di legge.

Infine, quali ulteriori elementi comuni alle varie configurazioni, si richiamano i seguenti elementi:

- è stato precisato che possono rientrare tra gli impianti di nuova realizzazione anche i potenziamenti di impianti esistenti, limitatamente alla sezione aggiunta, purché la sua produzione venga misurata separatamente;
- con riferimento all'individuazione delle quantità di energia elettrica condivisa e alla quantificazione forfetaria degli importi unitari oggetto di restituzione da parte del GSE ai fini della valorizzazione della medesima è stato confermato il riferimento a un periodo temporale orario e dove non disponibile il trattamento orario dei dati di misura è stato previsto che i dati di misura non orari siano profilati a partire dai i dati orari non validati rilevati dai gestori di rete e, qualora non tecnicamente possibile, sia utilizzata una profilazione convenzionale definita dal GSE, avvalendosi dei dati storici per tipologia di utenza disponibili presso il SII.

Si ricorda che la regolazione così definita dall'ARERA ha comunque carattere di transitorietà in attuazione dell'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 e può essere suscettibile di innovazione a seguito del recepimento nell'ordinamento nazionale degli articoli 21 e 22 della direttiva 2018/2001. Quanto alla possibilità di individuare ulteriori benefici associabili alla condivisione dell'energia, l'ARERA si avvarrà di RSE per lo svolgimento di uno studio finalizzato a valutare l'effetto

dell'autoconsumo sul sistema elettrico, dando priorità ai costi di dispacciamento, anche con riferimento ai casi in cui nelle configurazioni di autoconsumo sono presenti sistemi di accumulo.

Si attende ora, oltre che la pubblicazione del decreto ministeriale che definisca il regime di sostegno, la pubblicazione dei documenti operativi da parte del GSE (che deve, peraltro, predisporre un portale dedicato) e la costituzione dei vari flussi informativi tra i vari soggetti interessati (GSE, distributori, Terna, SII, etc) che, da quanto appare dalla delibera, rappresentano comunque un passaggio sostanziale verso la piena applicazione del nuovo regime.

Parte II

Quadro normativo e regolamentare¹

2. Quadro normativo e regolamentare²

Il quadro normativo in materia di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche, che va ad aggiungersi a quello relativo all'autoconsumo individuale, è attualmente definito dall'articolo 42-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (nel seguito: legge n. 8/2020). Dette disposizioni sono state stabilite unicamente in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili e costituiscono primo recepimento di quanto stabilito all'articolo 21 (autoconsumo collettivo) e all'articolo 22 (comunità di energia rinnovabile) della Direttiva (UE) 2018/2001. Il testo della norma di legge vigente è indicato in Allegato 1 al presente documento³.

2.1 Configurazioni

2.1.1 Autoconsumo individuale

Il quadro normativo in materia di autoconsumo è, allo stato, quello preesistente come integrato dalla delibera 318/2020/R/eel secondo la quale:

- **Autoconsumatore di energia rinnovabile** è un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. L'autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni

Pertanto, in relazione alla creazione di nuove realtà di auto consumo (individuale) valgono le definizioni di sistema efficiente di utenza (SEU) o di altro sistema di autoproduzione (ASAP) ricomprensibili nel più ampio insieme dei sistemi semplici di produzione e consumo⁴. In sintesi, la costituzione di nuovi sistemi in regime di auto consumo individuale (vale a dire impianti in autoconsumo presso un singolo cliente) può essere effettuata solo se rispetta le seguenti definizioni⁵:

¹ In vigore al 4 agosto 2020. Per maggiori dettagli sulle definizioni pertinenti cfr. Allegato 2 al presente documento.

² Per una trattazione più approfondita, cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/ACC-CE-Italia.pdf>

³ Per un'analisi più approfondita della legge di primo recepimento cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/ACC-CE-Italia.pdf>

⁴ Cfr <https://www.arera.it/it/elettricità/SSPC.htm>

⁵ Cfr. https://www.arera.it/allegati/elettricità/definizioni_SSPC.pdf pag. 4, lettere da i) a ix)

- **sistema efficiente di utenza (SEU)⁶**: sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione⁷;
- **altro Sistema di Auto-Produzione (ASAP)⁸** è un sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante.

Per quanto concerne il regime di regolazione dell'autoconsumo individuale vale tutta la regolamentazione vigente riconducibile alle disposizioni di cui a Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo, TISSPC⁹.

2.1.2 Autoconsumo in forma collettiva

Secondo la delibera 318/2020/R/eel l'autoconsumo in forma collettiva assume la forma di:

- **gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente** come un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile

si può assumere che un autoconsumatore di energia rinnovabile sia la configurazione che corrisponde ad un SEU o ad un ASAP in cui la produzione di energia elettrica sia da fonti rinnovabili

che agiscono collettivamente

agiscono cioè sulla base di un accordo che rispetti le definizioni, le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 162/19 e di cui alla delibera 318/2020/R/eel

e che si trovano nello stesso condominio o edificio

dove:

- **condominio** è l'insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 102/14

condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni

e/o a cui sia applicabile la disciplina di cui agli articoli 1117

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari(6), le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

⁶ Cfr. https://www.arera.it/allegati/docs/13/578-13all_ti.pdf , Articolo 1, comma 1.1, lettera ii)

⁷ Per maggiori approfondimenti cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/Sistemi-di-utenza-V.0.pdf>

⁸ Cfr. https://www.arera.it/allegati/docs/13/578-13all_ti.pdf , Articolo 1, comma 1.1, lettera d)

⁹ Per maggiori approfondimenti cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/Sistemi-di-utenza-V.0.pdf> .Cfr. inoltre https://www.arera.it/allegati/docs/13/578-13all_ti.pdf e <https://www.arera.it/it/elettricit/SPPC.htm> . Vedasi anche <https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/autoconsumo> e <https://www.autoconsumo.gse.it/>

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori(9), i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche

e 1117bis (supercondomini)

Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117

del Codice Civile;

- **edificio** è l'insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 192/05

«edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;

e ricadenti nelle categorie di cui all'articolo 3 del DPR 412/93

Art. 3. Classificazione generale degli edifici per categorie.

1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

- E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
- E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
- E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:

- E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
- E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

- E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
- E.6 (2) palestre e assimilabili;
- E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete

ivi inclusi gli edifici polifunzionali, e dei relativi spazi comuni come definiti dall'articolo 1117 del Codice Civile.

L'autoconsumo in forma collettiva deve avere un **referente** che è il legale rappresentante dell'edificio o condominio

Tipicamente, ove previsto, l'amministratore del condominio

ovvero un produttore di energia elettrica

Produttore di energia elettrica o produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;

che gestisce uno o più impianti di produzione

Ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione dall'1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza non superiore a 200 kW e deve essere ubicato nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce. Rientrano anche le sezioni di impianto di produzione oggetto di nuova realizzazione nell'ambito del potenziamento di un impianto di produzione esistente, purché l'energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME. L'impianto di produzione può essere gestito da un produttore facente parte del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il referente della configurazione.

la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai fini del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa

L'energia elettrica condivisa è il minor valore, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata da tutti i soggetti partecipanti alla gestione collettiva. Può entrare nel conteggio anche l'energia prelevata di eventuali soggetti che non partecipano alla gestione collettiva, ma che trovandosi nello stesso condominio edificio abbiano rilasciato al referente della configurazione una liberatoria all'uso della misura del loro prelievo ai fini del predetto calcolo. Le misure sono rilevate e rese disponibili, di norma, dall'impresa distributrice al GSE che effettua i conteggi ed eroga i contributi. Gli utenti partecipanti non hanno quindi nessun ruolo attivo in tema di misura. Per la definizione puntuale delle variabili energetiche in gioco, si veda l'Allegato 3 al presente documento).

2.1.3 Comunità energetiche rinnovabili

Secondo la delibera 318/2020/R/eel l'autoconsumo in forma collettiva assume la forma di:

- **comunità di energia rinnovabile** è un soggetto giuridico

quale a titolo d'esempio associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro

che:

- i. si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze

Al fine dell'accesso ai benefici di cui al decreto legislativo 162/19 il predetto principio di vicinanza si traduce nella condizione per cui i membri ovvero azionisti della configurazione sono titolari di punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria)

degli impianti di produzione

Ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione dall'1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza non superiore a 200 kW. Rientrano anche le sezioni di impianto di produzione oggetto di nuova realizzazione nell'ambito del potenziamento di un impianto di produzione esistente, purché l'energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME. L'impianto di produzione può essere gestito da un produttore facente parte del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il referente della configurazione.

detenuti dalla comunità di energia rinnovabile

Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili detenuto dalla comunità di energia rinnovabile è un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili del quale la comunità di energia rinnovabile ha la proprietà ovvero la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d'esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d'uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità

- ii. i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- iii. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Il soggetto referente è la comunità stessa.

2.2 Attività e obblighi dei referenti

I soggetti che intendono beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa presentano istanza al GSE per il tramite del referente.

Autoconsumatori in forma collettiva	Comunità energetiche rinnovabili
<p>Il referente, nell'istanza e secondo modalità definite dal GSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allega il mandato ricevuto dai soggetti facenti parte della configurazione ai fini della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa; • comunica l'elenco dei clienti finali e dei produttori facenti parte della configurazione, specificando la tipologia di soggetto e di utenza, nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione (codice POD), e allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione al rispetto, da parte dei soggetti che intendono far parte della configurazione, di tutte le condizioni di cui al comma 3.1, lettere da a) a c) della delibera 318/2020/R/eel¹⁰; • comunica l'elenco dei clienti finali e dei produttori non facenti parte della configurazione la cui energia elettrica prelevata rileva ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa, specificando la tipologia di soggetto e di utenza, nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione (codice POD), e allega la liberatoria ai fini dell'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata; • allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione al rispetto, da parte di tutti gli impianti di produzione presenti nella configurazione, dei requisiti previsti dal comma 3.1, lettera e) della delibera 318/2020/R/eel¹¹; • allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità dell'incentivazione per l'autoconsumo collettivo di cui all'articolo 42bis, comma 7, del decreto-legge 162/19¹². 	<p>Il referente, nell'istanza e secondo modalità definite dal GSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allega il mandato ricevuto dai membri della comunità ai fini della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa; • rende disponibile lo statuto della comunità e/o ogni altro documento fondativo utile alla verifica, all'atto della presentazione dell'istanza, della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.1, lettera c) della delibera 318/2020/R/eel; • comunica l'elenco dei soggetti facenti parte della configurazione, specificando la tipologia di soggetto (cliente finale e/o produttore) e di utenza, nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione (codice POD), e allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione al rispetto da parte dei soggetti che intendono far parte della configurazione, di tutte le condizioni di cui al comma 3.2, lettere da a) a c) della delibera 318/2020/R/eel. Il requisito di cui al comma 3.2, lettera b)¹³, della delibera 318/2020/R/eel, deve essere rispettato al momento della presentazione da parte del referente dell'istanza sulla base degli strumenti messi a disposizione dai gestori di rete e non è più oggetto di successiva verifica anche qualora il gestore di rete competente dovesse modificare gli assetti della propria rete; • allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione al rispetto da parte di tutti gli impianti di produzione presenti nella configurazione dei requisiti previsti dal comma 3.2, lettera d) della delibera 318/2020/R/eel; • allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità dell'incentivazione per l'autoconsumo collettivo di cui all'articolo 42bis, comma 7, del decreto-legge 162/19.

Il referente è tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini delle configurazioni per eventuali controlli, informandone preventivamente i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione. Il referente è altresì tenuto a dare la propria

¹⁰ Gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte del gruppo:

- sono clienti finali e/o produttori per i quali le attività di produzione e scambio dell'energia elettrica non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
- sono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
- hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione. Tale referente può essere un produttore non facente parte della medesima configurazione.

¹¹ Ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione dall'1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza non superiore a 200 kW e deve essere ubicato nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce.

¹² Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne' al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

¹³ I membri ovvero azionisti della configurazione sono titolari di punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria).

disponibilità per la partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. I produttori, per il tramite del referente se diverso, in relazione a ogni impianto di produzione e utilizzando il portale informatico appositamente predisposto, sono tenuti a fornire al GSE, qualora non già disponibili sul sistema GAUDÌ, i dati necessari al medesimo GSE come da quest'ultimo indicati.

2.3 Modalità di attuazione del modello virtuale

Il GSE una volta verificato che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa stipula con il referente della configurazione un apposito contratto (secondo uno schema definito dal medesimo GSE) con effetti generalmente decorrenti dal giorno di ricevimento dell'istanza ovvero da una data successiva indicata dal medesimo referente. Il contratto ha durata pari al periodo di incentivazione definito dal Ministro dello Sviluppo Economico in attuazione dell'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19 e non sostituisce i normali adempimenti relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata, come previsti dal TIT, dal TISSPC e dall'Allegato A alla deliberazione 111/06: pertanto, la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, ivi inclusa la maggior tutela e la salvaguardia per gli aventi diritto.

La valorizzazione dell'energia elettrica condivisa consiste in un contributo calcolato come di seguito indicato.

Il GSE calcola:

- la quantità di energia elettrica condivisa oraria e mensile (E_{AC}), pari alla somma delle quantità di energia elettrica condivise per ciascuna ora "h" del mese, ove necessario, articolata per livello di tensione (livello di tensione "i") e/o condivisa per impianto di produzione (cfr. Allegato 3 al presente documento per i dettagli).

Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, il contributo è pari a:

$$C_{AC} = CU_{Af,m} * E_{AC} + \text{Somma}_{i,h} (E_{AC,i} * c_{PR,i} * Pz)_h$$

Nel caso di comunità energetiche:

$$C_{AC} = CU_{Af,m} * E_{AC}$$

CU_{Af,m} corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile

CU_{Af,m}, espresso in c€/kWh, è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, della tariffa di trasmissione (TRASE) definita per le utenze in bassa tensione pari, per l'anno 2020, a 0,761 c€/kWh - e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione (BTAU) - vigenti nel mese m-esimo (pari, per l'anno 2020, a 0,061 c€/kWh).

c_{PR,i}- coefficiente delle perdite evitate

Il coefficiente delle perdite di rete evitate (c_{PR}) è pari a:

- 1,2% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto della produzione di impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in media tensione;
- 2,6% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto della produzione di impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in bassa tensione.

Pz – Prezzo zonale orario

Oltre ai predetti corrispettivi saranno regolati con il GSE:

- il prodotto tra la tariffa incentivante definita dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19 e la quantità di energia elettrica a cui essa è riferita. Ove necessario, il GSE utilizza i dati afferenti all'energia elettrica effettivamente immessa dagli impianti di produzione aventi diritto all'incentivo e/o l'energia elettrica condivisa e/o l'energia elettrica condivisa per impianto di produzione;
- eventuali corrispettivi a copertura dei costi amministrativi del GSE qualora previsti dal Ministro dello Sviluppo Economico con il medesimo decreto di cui all'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19.

Le erogazioni sono effettuate dal GSE secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo nell'ambito del succitato contratto potendo prevedere meccanismi di acconto e conguaglio, garantendo che il conguaglio avvenga almeno su base annuale solare entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2.4 Configurazione delle comunità energetiche

Al fine della configurazione delle comunità energetiche rinnovabili i gestori di rete implementano strumenti autonomamente definiti al fine di individuare, anche su base convenzionale, i punti di connessione sottesi alla medesima cabina secondaria. Tali strumenti possono essere messi a disposizione sul proprio sito internet oppure su richiesta degli operatori interessati.

Parte III

Modelli applicativi

3. Cosa e come fare

3.1 Modello generale



Sulla base di quanto detto in precedenza, si comprende come l'evoluzione dei nuovi modelli passa essenzialmente dallo sviluppo di iniziative di autoconsumo individuale che, se rispettano determinate condizioni, possono essere combinate in iniziative più ampie (autocosumatori che agiscono in forma collettiva o comunità energetiche nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 42.bis del decreto-legge 162/19 e della delibera ARERA 318/2020/R/eel – cfr. precedente prg. 2.2) alle quali è riconosciuto un beneficio economico assimilabile a quelli che si ritiene possano essere i costi evitati per il sistema elettrico derivanti da uno sviluppo coordinato di impianti di produzione di energia elettrica (nello specifico, da fonti rinnovabili¹⁴) prossimi a centri di consumo che tendono a massimizzare il consumo locale (istantaneo) della produzione effettuata.



L'unità fondamentale attorno a cui il sistema è costruito è e rimane il concetto di unità di consumo per cui rimangono valide tutte le definizioni e le considerazioni finora sviluppate nell'ambito della normativa vigente. Per completezza si richiama di seguito la definizione di unità di consumo attualmente vigente.

Unità di consumo (UC)¹⁵: insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete con obbligo di connessione di terzi, anche per il tramite di sistemi di distribuzione chiusi o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare. È possibile aggregare più unità immobiliari in un'unica unità di consumo nei seguenti casi:

- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;
- unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell'unità di consumo relativa alle utenze condominiali;
- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest'ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all'interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive

¹⁴ In linea di principio, il beneficio dei costi evitati di rete non è derivante dal tipo di fonte, ma dalla vicinanza della generazione al carico. Ne è una riprova che la direttiva (UE) 944/2019 stabilisce la possibilità di costituzione di clienti attivi (*active customers* con produzione interna) singoli o in forma associata e comunità energetiche (comunità energetiche dei cittadini) senza porre condizioni sulla fonte primaria e riconoscendo ad essi gli stessi principi circa l'attribuzione di benefici derivanti da costi evitati di rete. Per maggiori approfondimenti cfr. http://www.enusyst.eu/documents/CE-approfondimenti_e_LR.pdf

¹⁵Cfr. https://www.arera.it/allegati/docs/13/578-13all_ti.pdf - Articolo 1, comma 1.1, lettera pp); https://www.arera.it/allegati/faq/tisspc_faq.pdf, lettera F) - <http://www.enusyst.eu/documents/Sistemi-di-utenza-V.0.pdf>

di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.

Ogni unità di consumo è connessa alla rete con obbligo di connessione di terzi in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l'attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, commi 5.2 e 5.3, del TIC¹⁶ o di cui al comma 9.1 del TIPSC¹⁷. A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell'energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT¹⁸.

La titolarità del punto di connessione alla rete di ogni unità di consumo è del cliente finale, cioè del soggetto che consuma l'energia elettrica all'interno del sito per uso proprio per una specifica finalità.



In relazione ad ogni unità di consumo può essere sviluppata una configurazione di autoconsumo individuale (in forma di SEU o di ASAP¹⁹).



In relazione ad ogni punto di connessione alla rete di ogni unità di consumo, il soggetto titolare dell'unità di consumo (soggetto partecipante ad una iniziativa di autoconsumo in forma collettiva o ad una comunità energetica):

- continua ad acquistare (tutta) l'energia elettrica prelevata dalla rete mediante la stipula di un contratto con un venditore del mercato elettrico;
- autoconsuma (sulla base di un bilancio energetico orario) l'energia eventualmente oggetto di produzione di un impianto connesso direttamente all'impianto di consumo o la acquista da un produttore terzo nel caso in cui l'impianto di produzione sia nella titolarità di un soggetto terzo: il presente scambio di energia interna si configura come un rapporto privato tra le parti su cui non incide la regolamentazione dell'ARERA;
- nel caso precedente, gli scambi di energia con la rete sono regolati sulla base della regolamentazione vigente²⁰.



Il produttore o i produttori possono anche essere soggetti terzi rispetto ai clienti finali o addirittura soggetti non partecipanti all'iniziativa di autoconsumo in forma collettiva o di comunità energetiche purché l'attività di produzione di energia elettrica sia effettuata sotto il coordinamento degli organismi di governance delle predette iniziative.

3.2 Condomini ed edifici

Fermi restando i principi del modello virtuale, la regolamentazione dell'autoconsumo in forma collettiva per condomini e edifici si ritiene sia già sufficientemente stabile rispetto ai principi delle direttive tale da costituire un quadro di riferimento reale per lo sviluppo di simili iniziative.

Ai fini della costituzione di nuclei di base di auto consumo individuale rileva il concetto di piena disponibilità dell'area sulla quale sono realizzati gli impianti di produzione. A tale riguardo la normativa vigente stabilisce che per piena disponibilità di un'area deve intendersi il possesso, in relazione ad una determinata area, di un diritto di proprietà o di altri titoli quali il possesso di un diritto di superficie o di

¹⁶ Cfr. <https://www.arera.it/allegati/docs/19/568-19allc.pdf>

¹⁷ <https://www.arera.it/allegati/docs/13/578-13all ti.pdf>

¹⁸ Cfr. <https://www.arera.it/allegati/docs/19/568-19TIT.pdf>

¹⁹ In futuro, autoconsumatori da fonti rinnovabili o clienti attivi.

²⁰ Cfr. https://www.arera.it/allegati/elettricità/profilo_SSPC.pdf

usufrutto, ovvero un titolo contrattuale quale un contratto di comodato d'uso o di locazione. Il diritto di servitù non è un titolo idoneo a ritenere un'area nella piena disponibilità di un soggetto. Nell'ambito del condominio o edifici in genere si presentano due fattispecie:

- immobile condominiale;
- immobile con un'unica proprietà occupato da più soggetti.

Dal punto di vista della realizzazione di impianti di produzione nell'ambito di condomini o edifici in genere, serve tener conto del fatto che:

- gli impianti possono essere a servizio del singolo condòmino (installati su parti di proprietà o su parti comuni): in tal caso ciascun condòmino ha la piena disponibilità delle proprie porzioni di immobile che sono di sua proprietà così come la disponibilità delle parti comuni. In tal caso, inoltre:

- si applicano le disposizioni di cui all'art. 1122-bis c.c. che garantisce la possibilità di realizzare tali impianti sottoponendo tale iniziativa non ad un regime autorizzativo da parte dell'Assemblea, ma solo di tipo consultivo (potendo l'Assemblea fare richieste o condizionare l'iniziativa singola, ma non negarla);
- l'energia che viene considerata ai fini della potenziale condivisione è unicamente quella che viene immessa in rete (rimangono salvi tutti gli effetti della normativa vigente per l'eventuale autoconsumo realizzato dal singolo utente).

In che misura è consentito l'uso delle parti comuni per finalità privatistiche ?

Il Codice civile stabilisce il diritto di ciascun condòmino di servirsi delle aree comuni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Dunque, la realizzazione di un impianto energetico da parte del singolo condòmino non può ridurre il diritto degli altri partecipanti al pari utilizzo del bene comune, non può cioè occupare una porzione significativa dell'area, di gran lunga eccedente la quota corrispondente agli spettanti millesimi di proprietà. Difatti, il Codice civile, laddove consente espressamente l'installazione d'impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non deroga minimamente al principio generale del «pari uso» tanto da prevedere che l'assemblea possa procedere a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le eventuali diverse forme previste dal regolamento condominiale. In particolare, la norma assegna all'assemblea il potere di provvedere, con le stesse maggioranze sopra indicate, ed a richiesta degli interessati, a dividere il lastrico solare e le altre superfici comuni in modo da evitare abusi e garantire a tutti i condòmini il pari uso. Per cui, in sostanza, l'uso delle parti comuni deve rimanere contenuto nei limiti corrispondenti al diritto di ciascuno dei partecipanti in base ai millesimi di proprietà. In caso contrario si può chiedere la rimozione della parte costruita sulla parte eccedente e il risarcimento del danno. Inoltre, per la sentenza del tribunale di Milano in commento non è comunque consentito all'assemblea di negare l'autorizzazione all'installazione dell'impianto privato su parte comune salva la possibilità di un controllo tramite la proposizione di adeguate modalità alternative per la cautela e la salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro dell'edificio

- gli impianti possono essere a servizio delle parti comuni: in tal caso è il Condominio che ha la disponibilità delle parti comuni e i singoli condòmini, per effetto del regime di comunione, possono godere di tali parti con pari diritti.

La costituzione di un'iniziativa di autoconsumo in forma collettiva presuppone la volontarietà della partecipazione configurando un uso della cosa comune a favore solo di alcuni. La costituzione di una iniziativa in tal senso è inquadrabile nell'ambito delle innovazioni (art. 1120 c.c. – cfr. secondo periodo, punto 2- per la cui realizzazione serve la maggioranza di cui al secondo comma art. 1136 c.c., vale a dire la maggioranza degli intervenuti all'Assemblea costituente almeno la metà del valore dell'edificio) Però, la volontarietà e la possibilità di uso separato (da parte solo di alcuni) dell'innovazione, il suo carattere accessorio, l'entità dell'investimento sono tali da poter inquadrare l'iniziativa nell'ambito delle "Innovazioni gravose e voluttuarie" di cui all'art. 1121 c.c. dove le spese di realizzazione e di manutenzione ricadono sui soli soggetti partecipanti all'iniziativa. La tipologia di cui all'art. 1121 c.c. appare particolarmente adeguata per la dinamica di entrata/uscita dell'autoconsumo in forma collettiva (cfr. ultimo periodo del medesimo art. 1121 c.c.)

Infine, al fine della realizzazione di una iniziativa di autoconsumo in forma collettiva, nell'ipotesi primaria di partecipazione attiva da parte dei condòmini sarà necessario:

- dotarsi di un regolamento interno: cfr. Allegato 6 al presente documento per un regolamento-tipo che può essere assunto come base per lo sviluppo di regolamenti interni specifici);
- porre attenzione anche alla normativa di carattere fiscale (cfr. Allegato 7 al presente documento).

3.3 Comunità energetiche

Come anticipato in premessa, la definizione specifica di comunità energetica fornita dalla legge italiana restringe il campo di applicazione delle comunità energetiche a precise fattispecie quando, invece, il concetto di comunità energetica derivabile dalle definizioni di cui alle direttive europee è sicuramente più ampio e non affetto dai vincoli stabiliti (attualmente) dalla normativa italiana. Si sottolinea che la normativa europea è pur sempre non direttamente applicabile e quindi rappresenta unicamente un quadro di riferimento. La deduzione naturale è che una qualunque iniziativa che risponda ai principi delle direttive e, nel contempo, sia realizzata nel rispetto della normativa vigente di accesso alla rete e al mercato (pur non rispettando le condizioni stabilite dall'articolo 42bis del decreto-legge 162/19) potrebbe benissimo essere classificabile come comunità energetica con l'unico distinguo che essa non potrà accedere ai benefici specifici stabiliti dalla normativa italiana in materia di comunità energetiche²¹.

Si ricorda che, sulla base della normativa vigente, l'accesso ai benefici stabiliti per le forme di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche rinnovabili non sono compatibili con il regime di scambio sul posto.

²¹ Cfr. prg. 6 del presente documento

Parte IV Modelli economici

4. Autoconsumo individuale


Alla luce della normativa vigente un'iniziativa di autoconsumo individuale permette di non versare le parti variabili dei corrispettivi di trasporto e di copertura degli oneri di sistema per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata in sito. In relazione a tale costo evitato è stato sviluppato da GPE un indice di costo evitato (Self Consumption Saving Index – SCSi) viene aggiornato su base trimestrale e pubblicato sul portale dei sistemi di utenza di GPE a cui si rimanda per la sua consultazione sia in termini di valori che in termini metodologici²².

5. Autoconsumo in forma collettiva

Per la realizzazione di una iniziativa di autoconsumo in forma collettiva non è detto per forza che i clienti finali partecipanti debbano investire direttamente nella realizzazione degli impianti di produzione; a tal fine potrebbero intervenire imprese energetiche e società di servizi vari. Tuttavia, è uno degli elementi maggiormente innovativi dei principi delle direttive europee è proprio quello per cui i cittadini si facciano parte attiva per quanto concerne gli investimenti in produzione di energia locale (specialmente da fonti rinnovabili). Tale aspetto è quello maggiormente interessante per l'evoluzione in atto ed è quello a cui il presente studio fa riferimento; in caso contrario, lo sviluppo di nuova produzione distribuita sarebbe soltanto una variante del classico modello di sviluppo di produzione centralizzata con un investitore/produttore che realizza una molteplicità di impianti alla pari di un unico impianto servendosi di spazi messi a disposizione da altri soggetti che verrebbero remunerati per tale disponibilità (sebbene in forme diverse da una mera remunerazione di disponibilità di spazi). Peraltro, la partecipazione attiva dei clienti finali è quella che consentirebbe agli stessi di poter beneficiare maggiormente del valore dell'iniziativa fermo restando che perché ciò accada è necessario che la gestione condominiale si arricchisca di ulteriori elementi secondo le novità normative in corso di sviluppo.

Sulla scorta di quanto appena indicato, un possibile modello di auto consumo in forma collettiva potrebbe essere il seguente.

²² <http://www.enusyst.eu/#services> – Cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/SCSi-3q2020.pdf> per i valori dell'indice attualmente realizzabili.



Il valore dell'iniziativa che dovrebbe consentire di ripagare gli investimenti e generare benefici economici per i partecipanti è pari a:

$$\text{Valore dell'iniziativa} = \text{CEAC} + \text{RCR} + \text{REC} + \text{RIN}$$

L'eventuale azione che potrebbe essere svolta in forma comune per l'acquisto di energia elettrica dalla rete potrebbe costituire un ulteriore fonte di marginalità positiva per i soggetti partecipanti²³.

Non è da trascurare neppure il fatto che la realizzazione di una iniziativa secondo il predetto modello consentirebbe soggetti partecipanti di usufruire direttamente delle detrazioni fiscali (qualora previste).

6. Comunità energetiche: modello unificato

Le comunità dell'energia rappresentano una realtà già nota nel panorama energetico europeo e le direttive europee ne hanno colto i tratti essenziali e hanno tradotto tali esperienze in una norma che conforma in maniera unitaria l'evoluzione di tale realtà in tutti i paesi membri. Le definizioni europee sono a loro volta oggetto di recepimento negli ordinamenti nazionali e a questo livello assumono declinazioni differenti. Prima ancora del recepimento in ambito nazionale già in Italia si erano sviluppate diversi percorsi normativi in materia di comunità dell'energia²⁴ che ora tenderanno riunificarsi sotto la spinta del quadro legislativo nazionale di recepimento europeo²⁵.

Come più volte sottolineato, l'attuale definizione di comunità energetica (cfr. precedente prg. 3.3) appare essere limitativa rispetto alle varie tipologie di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dal momento che alcune di queste sono tipicamente connesse in media tensione e, pertanto, se l'attuale definizione venisse estesa anche per il futuro, si troverebbero a non poter destinare la loro produzione ad una comunità energetica. Sembrerebbe più opportuno che le comunità energetiche possano essere realizzate sulla base di un concetto più ampio nel rispetto dei principi delle direttive europee e che possono accedere a particolari benefici solo qualora rispondessero a particolari requisiti di configurazione (come quello della definizione attuale). In tal

²³ Se è vero che un soggetto può anche agire singolarmente nel mercato, l'aspetto mutualistico dell'iniziativa e la gestione coordinata delle risorse offrono al singolo maggiori vantaggi in termini di garanzia e solidità dell'operazione nel medio termine

²⁴ Per maggiori approfondimenti cfr. http://www.enusyst.eu/documents/CE-approfondimenti_e_LR.pdf

²⁵ Per maggiori approfondimenti cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/ACC-CE-Italia.pdf>

modo si potrebbero costituire comunità energetiche in senso più generale che, casomai, includono una porzione di energia elettrica suscettibile di benefici. Tale eventualità potrebbe essere denominata come modello unificato di comunità dell'energia a ricomprendere tanto le comunità energetiche dei cittadini quanto le comunità energetiche rinnovabili (che sarebbero una sottospecie di quelle dei cittadini) all'interno delle quali il bilancio energetico che risulta dalla parte di comunità (unità di consumo e unità di produzione) che rispetta l'attuale caratterizzazione può accedere agli specifici benefici assegnabili a tali configurazioni.


Quanto segue è stato elaborato nell'ottica di poter applicare una comunità energetica secondo il predetto modello "unificato"; il modello elaborato funziona comunque anche per la comunità energetica che risponde all'attuale definizione di legge una volta rispettate le condizioni di norma per l'accesso agli specifici benefici previsti.

7. Modello di "comunità energetica virtuale"

Il carattere principale delle comunità energetiche²⁶ è quello di essere esercite dal punto di vista delle settlement mercato come realtà virtuali. Vale a dire che la condivisione interna dell'energia pur essendo quantificata per essa non è possibile un'effettiva contrattazione diretta tra le parti coinvolte. Pertanto, allo stato attuale, l'unico modello di comunità energetica attuabile è quello di comunità energetica virtuale. Un possibile modello di comunità potrebbe essere quello indicato nella seguente figura. Anche in questo caso si assume la partecipazione attiva dei soggetti come elemento principale, tuttavia per una comunità energetica, trattandosi di un insieme più esteso rispetto ad un singolo condominio, potrebbe essere plausibile anche l'intervento di un investitore esterno. Pertanto, la partecipazione, aperta e volontaria, può avvenire secondo due assetti:


- **ASSETTO BASE** in cui il partecipante non effettua investimenti, ma partecipando alla collettività ed eventualmente mettendo a disposizione i propri spazi (ad esempio la copertura o altro spazio limitrofo) consente alla comunità di sviluppare margini mediante lo sviluppo di produzione FER
- **ASSETTO ATTIVO** in cui il partecipante partecipa agli investimenti ottenendo una remunerazione sull'investimento (secondo una logica di gestione del patrimonio mobiliare/risparmio) oltre che tutti i vantaggi che derivano dall'appartenere alla comunità dell'energia.

²⁶ Per come implementabili in Italia sulla base della normativa vigente.



- 1 La CE apposta un investimento (direttamente o indirettamente) per lo sviluppo di produzione FER
- 2 La CE sviluppa (direttamente o indirettamente) produzione FER
- 3 Quota della produzione FER è realizzata in assetto di autoconsumo - AC (con eccedenze alla rete)
- 4 Quota della produzione FER è realizzata in assetto di cessione totale alla rete - CR
- 5 La produzione ceduta in autoconsumo individuale determina un margine positivo (costo evitato CEAC)
- 6 La cessione alla rete della produzione crea un ricavo (ricavo RCR)
- 7 L'energia condivisa genera un ricavo derivante dai benefici dei costi evitati di rete (Ricavo energia condivisa – REC). La produzione può ottenere un incentivo (ricavo incentivo – RIN)
- 8 (Opzionale) La CE seleziona un venditore alla pari di un consorzio di acquisto facendo ottenere sconti in bolletta
- 9 Il fornitore selezionato fornisce l'energia ai clienti soci della CE
- 10 Il clienti soci pagano il fornitore (eventualmente attraverso la CE)
- 11 I margini interni della CE vanno a sconto delle bollette dei soci

Il percorso di formazione di una comunità energetica secondo il modello unificato potrebbe essere quello di seguito indicato.



Per quanto concerne l'inclusione di una parte di comunità che rispetta le condizioni per l'ottenimento dei benefici specifici sarà necessario rispettare le condizioni di cui alla delibera 318/2020/R/eel.

8. Forme di comunità energetica

Come noto la comunità energetica deve essere un soggetto giuridico compatibilmente con quanto previsto dagli ordinamenti nazionali nel rispetto dei principi stabiliti dalle Direttive.

Non esiste una forma univoca per le comunità energetiche, ma vi sono tuttavia esperienze prevalenti. Molti studi sono stati dedicati all'analisi delle varie iniziative di comunità energetica e ciascuno studio si è concentrato su particolari aspetti delle singole iniziative. In particolare, l'analisi

recente di un campione significativo di iniziative²⁷ di comunità energetiche²⁸ porta a considerare che nonostante le comunità energetiche possono essere costituite per molteplici finalità, l'elemento che principalmente le caratterizza è quello dello sviluppo di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Dal punto di vista della forma giuridica assunta per le comunità sono possibili diversi modelli: a seconda della forma giuridica scelta, possono differire in termini di struttura di *governance*, di processo decisionale e di responsabilità. La maggior parte delle iniziative promosse dai cittadini sono cooperative. Le cooperative sono un tipo di impresa sociale ed economica che permette ai cittadini di possedere e gestire collettivamente progetti di energia rinnovabile. I residenti locali o della zona possono investire nella produzione di energia rinnovabile acquistando azioni per finanziare un progetto. In alcuni casi, i cittadini possono anche consumare e condividere l'energia rinnovabile. Le cooperative sono comuni in paesi con forti tradizioni comunitarie come la Germania o la Svezia. Nel Regno Unito, le cooperative rinnovabili sono state costituite principalmente come società industriali e previdenziali (IPS).

Per quanto riguarda il contesto nazionale, recenti studi²⁹ individuano quali forme maggiormente plausibili per la realizzazione di comunità energetiche le seguenti:

- cooperativa (eventualmente benefit o di comunità)
 - *sulla base dell'art. 2551 del c.c. le cooperative sono società dedite alla produzione di beni o servizi dove lo scopo comune non è il profitto, ma quello mutualistico che consiste nel vantaggio che i soci conseguono grazie allo svolgimento della propria attività, invece che con terzi, direttamente con la società*

²⁷ Le comunità dell'energia possono svolgere sia attività tradizionali che impegnarsi in nuovi modelli di business. Di solito, le iniziative su piccola scala guidate dai cittadini sono per lo più coinvolte in attività di produzione di energia da fonti rinnovabili. Tuttavia, un numero crescente di comunità dell'energia ha assunto nuovi ruoli di fornitori di energia e di servizi energetici. Le iniziative in materia di energia analizzate mostrano che potrebbero impegnarsi in alcune o in tutte le seguenti attività:

- Generazione: progetti energetici di comunità che utilizzano collettivamente o possiedono impianti di generazione (per lo più solare, eolica, idroelettrica) in cui i membri non si autoconsumano l'energia prodotta ma la immettono nella rete e la vendono a un fornitore (CEER, 2019).
- Fornitura: la vendita (e la rivendita) di elettricità e gas ai clienti (elettricità, pellet di legno, biogas e altri). Le grandi comunità possono avere un gran numero di clienti al dettaglio nelle loro vicinanze e possono anche impegnarsi in attività di aggregazione che combinano il carico dei clienti e la flessibilità o generare elettricità per la vendita, l'acquisto o l'asta nei mercati dell'elettricità (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione Europea, 2019).
- Consumo e condivisione: l'energia prodotta dalla comunità energetica viene utilizzata e condivisa all'interno della comunità. Ciò include sia il consumo (autoconsumo individuale e collettivo) che la condivisione locale dell'energia tra i membri, prodotta dagli impianti di produzione all'interno della comunità.
- Distribuzione: proprietà e/o gestione di reti di distribuzione gestite dalla comunità, come le reti elettriche locali o le reti di teleriscaldamento e di (bio)gas su piccola scala; spesso le cooperative possono occuparsi sia della produzione che della distribuzione di energia, ma l'infrastruttura di rete è fondamentale per la loro attività
- Servizi energetici: efficienza energetica o risparmio energetico (ad es. ristrutturazione di edifici, audit energetico, monitoraggio dei consumi, riscaldamento e valutazione della qualità dell'aria); flessibilità, immagazzinamento dell'energia e integrazione delle reti intelligenti; monitoraggio e gestione dell'energia per le operazioni di rete; servizi finanziari
- Elettromobilità: car sharing, car-pooling e/o gestione di stazioni di ricarica, o fornitura di e-card per soci e cooperative
- Altre attività: servizi di consulenza per sviluppare iniziative di proprietà della comunità o per creare cooperative locali, campagne di informazione e sensibilizzazione o misure di lotta alla povertà energetica

²⁸ https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC119433/energy_communities_report_final.pdf

²⁹ Si segnala, in particolare, https://cesisp.unimib.it/wp-content/uploads/sites/42/2020/07/cesisp_20200717_cusa.pdf

- associazione (riconosciuta o non riconosciuta) o fondazione (di regola, di partecipazione)
 - Associazione: complesso di persone fisiche per la realizzazione di uno scopo sociale di natura non prettamente economica (es.: sportivo, culturale, politico).
 - Fondazione: complesso organizzato di beni destinati da uno o più soggetti (cd. fondatori) per la realizzazione di uno scopo generalmente altruistico (si pensi al complesso di beni lasciato da una persona per istituire un ospedale).
 - Le relative norme sono contenute agli articoli da 14 a 42 del c.c.
- impresa sociale ex d.lgs.112/2017.
 - Vengono definite imprese sociali quelle che esercitano in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile³⁰, che, in conformità alle disposizioni del citato decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Ad esse le disposizioni del D. Lgs. n. 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.

Per quanto concerne possibili modelli di statuti costitutivi di comunità energetiche cfr. Allegato 4 e Allegato 5 al presente documento.

9. Comunità energetiche e produzione

Un aspetto interessante dello sviluppo delle comunità energetiche riguarda la titolarità della produzione. Nel documento per la consultazione 112/2020³¹ l'Autorità ha analizzato il punto relativo alla titolarità della produzione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per quanto concerne le comunità dell'energia e che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione (si noti, al riguardo, che la formulazione inglese della direttiva prevede, sul punto, che i progetti – non necessariamente gli impianti di produzione – siano posseduti o sviluppati dalla comunità³²); tuttavia, all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la direttiva 2018/2001 parla

³⁰ Cfr.

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile/2247_2_1;jsessionid=wPGaRjDfHnkaP8N6+nWADg_.ntc-as3-guri2a

³¹ Cfr. <https://www.arera.it/it/docs/20/112-20.htm>

³² Nella versione inglese della direttiva 2018/2001 si legge:

- all'articolo 2, punto (16), che “renewable energy community’ means a legal entity: (a) which, in accordance with the applicable national law, is based on open and voluntary participation, is autonomous, and is effectively controlled by shareholders or members that are located in the proximity of the renewable energy projects that are owned and developed by that legal entity [...]”;

esplicitamente di “energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile”. La formulazione in inglese lascia, quindi, aperti margini di interpretazione arrivando a concludere che in una comunità dell’energia rinnovabile i produttori possano eventualmente essere soggetti non facenti parte della comunità (ivi inclusi quelli che svolgono l’attività di produzione come attività principale) purché gli impianti di produzione da essi gestiti siano detenuti dalla comunità medesima: tali produttori terzi non faranno parte della comunità ma l’energia da essi immessa rileva ai fini dell’individuazione dell’energia condivisa.

Per quanto concerne invece le comunità energetiche dei cittadini, la Direttiva (UE) 2019/944 stabilisce:

- all’articolo 2, punto 11, lettera c), che la comunità energetica può, tra l’altro, partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili³³;
- articolo 2, comma 16, comma 1 lettera e), che la comunità energetica abbiano il diritto di organizzare all’interno della comunità energetica dei cittadini la condivisione dell’energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di proprietà della comunità, fatti salvi altri requisiti stabiliti nel presente articolo e purché i membri della comunità conservino i diritti e gli obblighi in quanto consumatori finali³⁴.


Dal momento in cui le due formulazioni in lingua inglese relative alle comunità energetiche rinnovabili e alle comunità energetiche dei cittadini quanto alla titolarità degli impianti di produzione utilizzano lo stesso termine viene da credere che l’interpretazione data per le comunità energetiche rinnovabili possa trovare applicazione anche per quelli dei cittadini. Tale elemento sarebbe coerente anche con lo sviluppo di un concetto di un modello unificato di comunità dell’energia.

Tu quanto premesso porta a considerare un modello in cui gli impianti di produzione all’interno delle comunità energetiche, pur se gestiti dalle comunità, possono essere, in tutto o in parte, di proprietà anche di soggetti esterni alla comunità. Tale orientamento è confermato dalle recenti disposizioni di cui alla delibera 318/2020/R/eel.

- all’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), che “*Member States shall ensure that renewable energy communities are entitled to [...] share, within the renewable energy community, renewable energy that is produced by the production units owned by that renewable energy community*”.

³³ La dicitura inglese è “may engage in generation, including from renewable sources”

³⁴ In inglese “are entitled to arrange within the citizen energy community the sharing of electricity that is produced by the production units owned by the community, subject to other requirements laid down in this Article and subject to the community members retaining their rights and obligations as final customers”



Allegato 1 – Testo della legge n. 8/2020 (decreto-legge 162/19)

Art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili).

1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo.

3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
- b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
- d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
- c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);
- d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
- e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:

- a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:

- a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;
- b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
- c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA può avvalersi delle società del gruppo GSE Spa;
- d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

- a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
- b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;
- d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
- e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato 2 – Sintesi delle definizioni di norma di autoconsumo collettivo e di comunità energetica rinnovabile

Autoconsumo collettivo

I consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire **autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente**³⁵, alle seguenti condizioni:

- i soggetti partecipanti alle iniziative di autoconsumo collettivo producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001³⁶;
- i soggetti partecipanti si trovano nello stesso edificio o condominio e i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le predette attività non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;

I clienti finali associati mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Dal punto di vista del trattamento dell'energia:

- i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
- l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nei perimetri delle comunità o presso gli edifici o condomini;
- sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa si applicano gli oneri generali di sistema;
- i soggetti partecipanti regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

Comunità di energia rinnovabile

I consumatori di energia elettrica possono realizzare **comunità energetiche rinnovabili**³⁷ alle seguenti condizioni:

- i soggetti partecipanti alle comunità dell'energia producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001³⁸;
- i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione della comunità, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione e gli azionisti o membri sono

³⁵ Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 cfr. Punto A – Allegato 2 al presente documento.

³⁶ Il termine massimo per il recepimento è il 30 giugno 2021.

³⁷ Ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001 cfr. Punto B – Allegato 2 al presente documento.

³⁸ Il termine massimo per il recepimento è il 30 giugno 2021.

persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. L'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari.

I clienti finali associati mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Dal punto di vista del trattamento dell'energia:

- i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
- l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nei perimetri delle comunità o presso gli edifici o condomini;
- sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa si applicano gli oneri generali di sistema;
- i soggetti partecipanti regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

Regime di sostegno ³⁹

E' prevista la definizione di uno specifico regime di sostegno che si applica agli impianti ricompresi nelle iniziative purché questi siano nuove realizzazioni dall'1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001. Rientrano anche le sezioni di impianto di produzione oggetto di nuova realizzazione nell'ambito del potenziamento di un impianto di produzione esistente, purché l'energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura.

Più nel dettaglio, ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono ad un nuovo meccanismo tariffario. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali. Entro sessanta dal 1° marzo 2020, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali in oggetto, sulla base dei seguenti criteri:

- a) è definita una tariffa incentivante per un periodo massimo di fruizione volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo in maniera modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti,
- b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;

è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti determinate dall'Autorità, compresa la quota di energia condivisa, e dalla predetta tariffa incentivante..

³⁹ Alla data il provvedimento ministeriale non è ancora stato adottato

Allegato 3 – Variabili energetiche in gioco

- energia elettrica condivisa per l'autoconsumo (o, più semplicemente, energia elettrica condivisa) è, in ogni ora, il minimo tra la somma dell'energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o di una comunità di energia rinnovabile, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell'articolo 16 del TIT ovvero della deliberazione 574/2014/R/eel. Qualora vi siano più impianti di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui all'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19, l'energia elettrica condivisa è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti entrati prima in esercizio. L'energia elettrica condivisa è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione: essa è denominata energia elettrica condivisa per impianto
- energia elettrica condivisa per livello di tensione è, in ogni ora, il minimo tra la somma dell'energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione aventi un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione cui è connesso l'impianto di produzione che rilevano ai fini di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell'articolo 16 del TIT ovvero della deliberazione 574/2014/R/eel. Qualora vi siano più impianti di produzione la cui produzione è immessa a diversi livelli di tensione, l'energia elettrica condivisa è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti connessi al più basso livello di tensione e fino a concorrenza dei prelievi a pari o più basso livello di tensione: l'energia elettrica condivisa è, in tal modo, suddivisa in relazione al livello di tensione a cui sono connessi gli impianti di produzione che assumono rilievo per il calcolo. Qualora vi siano più impianti di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui all'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19, l'energia elettrica condivisa per livello di tensione è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti entrati prima in esercizio. L'energia elettrica condivisa è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione e livello di tensione: essa è denominata energia elettrica condivisa per impianto e livello di tensione
- energia elettrica effettivamente immessa è l'energia elettrica immessa nella rete al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS
- energia elettrica immessa è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS
- energia elettrica prelevata è l'energia elettrica prelevata dalla rete

Allegato 4 – Criteri per la redazione dello statuto di una cooperativa

Per quanto concerne i criteri per la redazione dello statuto di una cooperativa finalizzata alla costituzione di una comunità energetica si riportano di seguito i principali elementi derivati da un'analisi delle cooperative energetiche esistenti, nonché i riferimenti a statuti ritenuti esempi interessanti.

STATUTO COMUNTA' ENERGETICA [_____] IN FORMA DI COOPERATIVA

In aderenza ai principi di cui alle Direttive del Parlamento e del Consiglio Europei (UE) 2018/2001 del 11 dicembre 2018 e (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019:

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Articolo 1

(Denominazione - sede - durata)

1. E' costituita la COMUNITA' ENERGETICA [_____] in forma di Cooperativa denominata "nome_cooperativa" o, in mania abbreviata, "forma_abbreviata".
2. La Comunità energetica ha sede in _____.
3. La durata della Comunità energetica è fino al _____.

Articolo 2

(Scopo mutualistico)

La Comunità energetica si propone

- lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari;
- come ulteriori scopi quelli di contribuire allo sviluppo di un'economia basata sulla condivisione e sulla sostenibilità economica e ambientale promuovendo lo sviluppo della produzione e l'uso di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato.
- [possono essere specificati ulteriori scopi]

Articolo 3

(Oggetto sociale)

Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui all'articolo precedente la Comunità energetica può:

- partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci;
- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia (anche rinnovabile), anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica (anche rinnovabile);
- scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia (rinnovabile) prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia (rinnovabile), anche organizzando forme di condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione della comunità, fatto salvo il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti finali;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione.

[possono essere specificate ulteriori elementi sull'oggetto sociale]

2. La Comunità energetica può prestare garanzie o fideiussioni, costituire società o altri enti, collaborare con altre imprese anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale nel rispetto degli scopi di cui al precedente Articolo 2 e in aderenza i pertinenti principi di cui alla Direttive europee citate in premessa e alle disposizioni di legge nazionali di recepimento delle predette Direttive e altri atti da esse derivanti.

TITOLO II
SOCI
Articolo 4
(Soci)

La Comunità energetica è fondata sulla partecipazione volontaria di membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese. La partecipazione alla comunità energetica è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Nell'ambito della Comunità energetica i soci possono essere solo utenti ovvero possono partecipare attraverso un impianto di produzione di energia di loro proprietà, possono partecipare al finanziamento di iniziative di produzione di energia promosse dalla Comunità energetica.

I soci sono tenuti al rispetto del Regolamento interno della Comunità dell'energia

Se persone fisiche, i soci devono essere maggiorenni.

[Devono seguire le disposizioni di rito per la costituzione e la gestione di una cooperativa]

Allegato 5 – Criteri per la redazione dello statuto di un'impresa sociale

L'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, disciplina la costituzione dell'impresa sociale richiedendo la forma dell'atto pubblico (forma ad substantiam che prescinde da quella necessaria per la costituzione dell'ente).

I principali requisiti di natura sostanziale che devono essere indicati nell'atto costitutivo sono:

- l'oggetto sociale con riferimento alle disposizioni riguardanti l'utilità sociale;
- l'assenza dello scopo di lucro;
- la denominazione con l'uso della locuzione "Impresa sociale". L'uso di questa locuzione ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno, è vietato a soggetti diversi dalle stesse imprese sociali;
- la previsione di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per coloro che assumono cariche sociali;
- la previsione del principio di non discriminazione nella disciplina del rapporto sociale;
- la previsione, per l'aspirante socio, di potersi rivolgere all'Assemblea dei soci per contestare l'eventuale diniego all'iscrizione o l'eventuale esclusione;
- l'obbligo di redigere e depositare, presso il Registro delle imprese, il bilancio sociale;
- l'obbligo di redigere e depositare, presso il Registro delle imprese, un apposito documento (assieme al bilancio sociale) che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa sociale;
- la previsione, ove non sia diversamente stabilito dalla legge, dell'obbligo di nomina di uno o più sindaci nel caso in cui siano superati due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis codice civile, ridotti della metà; nei casi stabiliti dal codice civile, dell'obbligo di nomina dei sindaci revisori;
- la previsione di forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività;
- l'indicazione della devoluzione del patrimonio, in caso di cessazione dell'attività, a enti del Terzi Settore o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

Per quanto concerne le finalità e gli scopi in aderenza al concetto di comunità energetica si rimanda agli elementi indicati all'Allegato 4 al presente documento (elementi per la costituzione di una comunità energetica in forma di cooperativa). Dal momento in cui per le imprese sociali possono essere adottate le forme di impresa previste dal codice civile per il completamento dello statuto si rimanda alle classiche modalità di costituzione di tali imprese.

Allegato 6 – Regolamento-tipo interno per il caso di autoconsumatori in forma collettiva

Coerentemente con quanto indicato al paragrafo 3.2 del presente documento, il regolamento-tipo di seguito indicato è elaborato nell'ipotesi di un ruolo attivo dei clienti finali coinvolti: se tale soluzione implica che i soggetti partecipanti si debbano comportare da investitori, essa è però anche quell'opzione che consente il mantenimento dei benefici nella misura massima possibile in capo a tali soggetti. Nel caso in cui invece l'iniziativa di auto consumo in forma collettiva sia affidata ad un soggetto terzo (imprese energetiche, ESCo, società di servizi, etc.) che sostiene gli investimenti e assume il ruolo di referente, il seguente regolamento tipo dovrà essere adattato di conseguenza incorporando anche gli elementi dell'accordo tra soggetto referente e il condominio nella figura del suo rappresentante legale, vale a dire il suo amministratore.

Visti:

- l'art. 42-bis del decreto-legge 162/19;
- [qualora disponibile] il decreto ministeriale sulle incentivazioni;
- la delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 recante Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile e il relativo Allegato A (delibera 318/2020/R/eel);
- [qualora disponibile] la regolamentazione tecnica predisposta dal Gestore dei servizi energetici Spa (GSE);
- gli articoli 1120, 1121, 1122-bis, 1129 e 1130 del Codice Civile;
- il Regolamento di condominio [denominazione condominio];
- le proposte di progetto di costituzione di un'iniziativa di autoconsumo di energia elettrica in forma collettiva ai sensi della succitata normativa;
- il verbale dell'assemblea straordinaria tenutasi in data gg/mm/anno (Allegato 1).

Considerato che, in sede di assemblea straordinaria del gg/mm/anno l'Assemblea di condomino ha deliberato:

- la costituzione di una iniziativa di autoconsumo in forma collettiva prevedendo:
 - o (nella eventualità) ai sensi dell'art. 1122-bis del codice civile, la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica asservito in via esclusiva all'unità immobiliare del Sig. [____], [rif. catastali], da realizzarsi su [descrizione della parte dell'immobile su cui viene realizzato l'impianto] completo delle dovute canalizzazioni che interessano le parti comuni per consentire il collegamento di detto impianto al punto di connessione alla rete elettrica dell'unità immobiliare in questione secondo quanto specificato dal progetto allegato al presente regolamento (Allegato 2);
 - o [eventuali altri impianti a servizio esclusivo di singole unità immobiliari];
 - o (nella eventualità) ai sensi dell'art. 1120 [o, alternativamente, 1121] del codice civile, la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica asservito ai consumi dei servizi comuni del Condominio [____], da realizzarsi su [descrizione della parte dell'immobile su cui viene realizzato l'impianto] completo delle dovute canalizzazioni per consentire il collegamento di detto impianto al punto di connessione alla rete elettrica dell'utenza condominiale secondo quanto specificato dal progetto allegato al presente regolamento (Allegato 2);
 - o [eventuali altri impianti a servizio esclusivo delle parti comuni];
 - o (nella eventualità) la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica in regime di cessione totale, da realizzarsi su [descrizione della parte dell'immobile su cui viene realizzato l'impianto] completo delle dovute canalizzazioni per consentire il

- collegamento di detto impianto al punto di connessione alla rete elettrica secondo quanto specificato dal progetto allegato al presente regolamento (Allegato 2);
- che l'Amministratore del condominio proceda alla gestione di tutti gli atti e le azioni amministrative necessarie alla realizzazione di detta iniziativa [direttamente o per mezzo di apposito contratto di servizio esterno] secondo uno specifico piano operativo (Piano operativo – Allegato 3);
- l'attribuzione all'Amministratore del condominio il ruolo di soggetto referente ai sensi dell'articolo, comma 1.1, lettera t) della delibera 318/2020/R/eel nell'ambito del mandato e in forza delle attribuzioni conferitogli ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1129 e dell'articolo 1130 del codice civile;
- il preventivo di costo (Allegato 4) connesso allo sviluppo dell'iniziativa di autoconsumo in forma collettiva, includente i costi connessi al predetto Piano operativo;
- di adottare il presente regolamento per la gestione dell'iniziativa di autoconsumo in forma collettiva

Gli allegati e le appendici al presente regolamento formano parte integrale e sostanziale del medesimo.

Si stabilisce e si adotta quanto segue.

Regolamento per l'autoconsumo in forma collettiva del Condominio [_____] (Regolamento)

Art. 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all'articolo 1 della delibera 318/220/R/ell, in particolare:

- a) autoconsumatore di energia rinnovabile (autoconsumo individuale) è un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. L'autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni;
- b) cliente finale è una persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell'unità di consumo individuata secondo le disposizioni di cui al TISSPC e dal medesimo gestita
- c) gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio;
- d) GSE è la società Gestore dei servizi energetici Spa;
- e) produttore di energia elettrica o produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. Egli è

- l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione
- f) referente è il legale rappresentante dell'edificio o condominio ovvero un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai fini del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
- g) servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa è il servizio erogato dal GSE per i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ovvero le comunità di energia rinnovabile che rispettano i requisiti di cui al decreto-legge 162/19 (servizio GSE);
- oltre alle seguenti:
- h) Condominio è [denominazione del condominio] sito in [indirizzo], codice fiscale [_____];
- i) delibera 38/2020/R/eel è l'Allegato A alla delibera ARERA 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.

Art. 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente regolamento stabilisce le modalità e le condizioni per la gestione dell'iniziativa di autoconsumo in forma collettiva del Condominio secondo quanto indicato nell'Allegato 2.
- 2.2 L'iniziativa di autoconsumo in forma collettiva è costituita al fine di favorire la contribuzione su base volontaria dei singoli condomini allo sviluppo sostenibile del sistema energetico nazionale favorendo la transizione energetica e cogliendo in maniera diretta i benefici ambientali ed economici ad essa connessi

Art. 3

Condizioni dell'iniziativa

- 3.1 Per le finalità di cui sopra è costituita dell'iniziativa di autoconsumo in forma collettiva del Condominio [_____]
- 3.2 L'iniziativa ha durata illimitata fintanto che varranno le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 come eventualmente modificate e integrate ferma restando la volontarietà dell'adesione all'iniziativa da parte di ciascun partecipante.

Art. 4

Soggetto referente

- 4.1 Il soggetto referente è l'Amministratore di condominio nominato dall'Assemblea del Condominio ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile.
- 4.2 Ogni soggetto nominato è tenuto a prendere atto dei contenuti del presente Regolamento e ad eseguire ogni atto e azione per la sua attuazione.

Art. 5

Soggetti partecipanti, diritti e obblighi

- 5.1 I soggetti partecipanti all'iniziativa nella fase di prima configurazione della medesima sono:
- a) per quanto riguarda i clienti finali o i produttori titolari di impianti di produzione di energia elettrica realizzati ad uso esclusivo della propria unità immobiliare sia in regime di autoconsumo individuale sia in regime di cessione totale, quelli indicati nell'elenco dell'Appendice 1 al presente Regolamento;
 - b) per quanto riguarda i clienti finali o i produttori partecipanti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica asserviti ai servizi comuni sia in regime di autoconsumo individuale con i servizi comuni sia in regime di cessione totale a beneficio del Condomino, quelli indicati nell'elenco dell'Appendice 2 al presente Regolamento.
- 5.2 La partecipazione all'iniziativa è aperta e volontaria. Ogni condòmino cliente finale può decidere in ogni momento di aderire o di rinunciare all'adesione mediante comunicazione scritta al Referente. L'adesione o la rinuncia hanno effetto a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello a cui la predetta comunicazione è stata effettuata. Il Referente mantiene un registro aggiornato dello stato delle adesioni all'iniziativa in riferimento al registro dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130 del codice civile.
- 5.3 Nel rispetto del principio di volontarietà di cui al precedente comma, la realizzazione di uno o più impianti di produzione di energia elettrica a servizio del Condominio è deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 1121 del codice civile.
- 5.4 Ogni partecipante mantiene i propri diritti e obblighi di cliente finale, in particolare è tenuto alla stipula di un autonomo contratto per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata dalla rete elettrica attraverso il punto di connessione alla rete della sua unità immobiliare
- 5.5 Nel registro delle adesioni all'iniziativa il Referente è tenuto ad indicare anche gli eventuali soggetti non partecipanti all'iniziativa, ma che rilasciano la liberatoria di cui all'articolo 4, comma 4.3, lettera c), della delibera 318/2020/R/eel.

Art. 6

Accesso al servizio GSE

- 6.1 Il Referente è tenuto alla gestione dei rapporti amministrativi con il GSE i fini dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della delibera 318/2020/R/eel e connesse regolamentazioni tecniche adottate dal GSE.
- 6.2 Ai fini del precedente comma 5.1, previa delibera dell'Assemblea, che ne approva anche i relativi costi da ripartire tra i soggetti partecipanti ai sensi del seguente art. 7, il Referente può svolgere tale ruolo in via diretta o in via indiretta mediante un servizio prestato da soggetti terzi.

Art. 7

Regolazione economica

- 7.1 Nei casi di cui al precedente articolo 5, comma 5.1, lettera a), il costo per la realizzazione messa in esercizio e gestione degli impianti di produzione di energia elettrica è interamente a carico dei soggetti interessati.
- 7.2 Nei casi di cui al precedente articolo 5, comma 5.1, lettera b):

- a) il costo per la realizzazione messa in esercizio e gestione degli impianti di produzione di energia elettrica è posto a carico dei soggetti partecipanti in proporzione al valore della proprietà di ciascun soggetto adeguatamente riproporzionato per consentire la copertura dei costi;
 - b) ai fini dell'identificazione dell'uso separato delle opere e della produzione eventualmente autoconsumata, il Referente, nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1123 del codice civile provvede a ripartire la spesa condominiale per l'energia elettrica attribuendo la quota di produzione autoconsumata ai soli soggetti partecipanti.
- 7.3 Per quanto concerne la valorizzazione di energia elettrica eventualmente immessa in rete:
- a) nei casi di cui al precedente articolo 5, comma 5.1, lettera a), il titolare della vendita dell'energia elettrica immessa è il cliente finale autoconsumatore o il produttore a seconda dell'accordo tra le parti interessate al regime di autoconsumo individuale;
 - b) nei casi di cui al precedente articolo 5, comma 5.1, lettera b), il titolare della vendita dell'energia elettrica immessa è il Condominio.
- 7.4 Il Referente provvede a ripartire i proventi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della delibera 318/2020/R/eel in proporzione all'energia elettrica immessa in rete da ciascun impianto di cui al precedente articolo 5, comma 5.1, lettera a), e all'insieme degli impianti di cui al precedente articolo 5, comma 5.1, lettera b). La parte di proventi di pertinenza degli impianti di cui al precedente articolo 5, comma 5.1, lettera b) è ulteriormente ripartita tra i soggetti partecipanti sulla base degli stessi criteri di cui al precedente comma 7.2, lettera a).

Art. 8

Accesso alle detrazioni fiscali

- 8.1 E' fatto salvo l'accesso al regime di detrazioni fiscali degli impianti secondo la normativa vigente. A tal fine per l'attribuzione degli impianti di produzione ai singoli utenti si applicano i medesimi criteri di ripartizione dei costi di cui al precedente articolo 7, commi 7.1 e 7.2.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

- 9.1 I soggetti referenti, oltre a quanto già stabilito ai sensi del presente Regolamento, sono tenuti al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della delibera 318/2020/R/eel riguardante l'accesso agli impianti per eventuali verifiche e la registrazione degli impianti di produzione di energia elettrica presso Terna.
- 9.2 Il presente Regolamento dovrà essere modificato e integrato sulla base dell'evoluzione dell'iniziativa di autoconsumo in forma collettiva, nonché della normativa primaria in materia di autoconsumo in forma collettiva applicabile alla medesima iniziativa.

Allegati

Allegato 1: verbale assemblea straordinaria di condominio del gg/mm/anno

Allegato 2: progetto impiantistico dell'iniziativa di autoconsumo in forma collettiva

Allegato 3: Piano operativo per la realizzazione dell'iniziativa di autoconsumo in forma collettiva

Allegato 4: Preventivo di costo

Appendici secondo quanto stabilito dal Regolamento

Allegato 7 – Trattamento fiscale degli impianti condominiali di produzione di energia elettrica

Con la Risoluzione del 10 agosto 2012 n. 84⁴⁰, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il trattamento fiscale riservato ai proventi derivanti dal Conto energia per impianti fotovoltaici installati su spazi condominiali, prevedendo diversi casi.

Impianto fino a 20 kW con Scambio sul posto oppure cessione parziale alla rete

Le tariffe incentivanti non sono soggette all'imposizione Iva, in quanto considerate un contributo a fondo perduto; non sono nemmeno soggette a imposte dirette (non entrano nei redditi dell'anno) e non sono soggette alla ritenuta d'acconto del 4%.

I proventi della vendita di energia costituiscono reddito da imputare direttamente ai singoli condomini in proporzione ai millesimi. Per i condomini persone fisiche non imprenditori (o enti non commerciali) vanno iscritti nei "redditi diversi". Per le persone fisiche o giuridiche imprenditori costituiscono reddito di impresa.

Impianto fino a 20 kW con cessione totale alla rete e impianto superiore a 20 kW

Nel caso di impianti di potenza fino a 20 kW con cessione totale alla rete e di impianti con potenza superiore a 20 kW, installati su spazi condominiali e di proprietà di tutti i condomini, il trattamento fiscale muta: la cessione totale alla rete e l'apertura di officina elettrica sono, infatti, considerate attività commerciali. In tali casi il condominio deve costituire una società di fatto.

Definizione di società di fatto contenuta nella Risoluzione 84/E : "La dottrina prevalente individua le società di fatto in quelle società che nascono implicitamente da un comportamento delle parti che realizzino nei contenuti la fattispecie prevista dall'articolo 2247 del Codice civile ossia l'intenzionale esercizio in comune di un'attività commerciale anche occasionale (affectio societatis), a scopo di lucro, e conferimento a tal fine dei necessari beni o servizi. La disciplina tributaria di cui agli articoli 5, terzo comma, lettera b), e 6, terzo comma, del Tuir, non richiede, ai fini della tassazione del reddito di una società di fatto, altro requisito se non la ravvisabilità nel suo oggetto dell'esercizio di un'attività commerciale".

Come i soggetti esercenti attività commerciale, anche il condominio deve emettere fattura nei confronti del GSE. Il Gestore, a sua volta, deve operare nei confronti della società la ritenuta del 4% (all'art. 28 del DPR n. 600 del 1973) sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete.

Ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, la società di fatto tra condòmini diventa, dunque, soggetto d'imposta autonomo e quindi è tenuto a redigere sia un'autonoma dichiarazione dei redditi, sia un'autonoma dichiarazione Iva.

La Risoluzione 84/E precisa che "restano esclusi dalla società di fatto i condòmini che non hanno approvato la decisione e che non intendono trarre vantaggio dall'investimento. In questo caso gli stessi, sulla base di quanto disposto dall'art. 1121, primo comma, ultima parte, del Codice civile 'sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa'".

⁴⁰ Cfr. <http://www.conaf.it/sites/default/files/Risoluzione%20n.%2084%20del%2010.08.12.pdf>